

Generali Italia S.p.A.

# OMNIA

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Generale  
Mod. OMNIACGA-21/02

**Contraente** \_\_\_\_\_

**Polizza N.** \_\_\_\_\_



**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**

**OMNIA - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Cose</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danno</b>	Morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
<b>Franchigia</b>	La parte di danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimale</b>	La massima esposizione della Società in relazione a talune fattispecie di danno nonché ad uno o più sinistri .
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Scoperto</b>	La parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società</b>	Generali Italia S.p.A..

**Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione****a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

**b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui alla precedente lettera a), per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2) lett. a) del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e, se non in regola, che tale irregolarità derivi da accertata, involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti: i lavoratori parasubordinati così come definiti all'Art. 5 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" di cui alla Legge 24.6.1997 n. 196, i prestatori di lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 - Legge Biagi - e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 276 del 10 settembre 2003. Il massimale R.C.O. per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che coinvolga contemporaneamente i lavoratori dipendenti di cui alla precedente lettera a) e quelli descritti nel presente capoverso.

*Dall'assicurazione R.C.O. sono comunque escluse le malattie professionali.*

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

### **Art. 1.2 - Persone non considerate terzi**

*Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:*

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.*

### **Art. 1.3 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

*L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:*

- a) *da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;*
- b) *da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;*
- c) *alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;*
- d) *alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;*
- e) *conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.*

### **Art. 1.4 - Rischi assicurabili solo con clausola speciale**

*L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:*

- a) *da furto;*
- b) *a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;*
- c) *provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;*
- d) *derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;*
- e) *a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;*
- f) *ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;*
- g) *alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;*

- h) *cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;*
- i) *a condutture ed impianti sotterranei in genere: a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;*
- l) *derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, o di servizi;*
- m) *di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.*

*L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:*

- n) *da detenzione o impiego di esplosivi;*
- o) *verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).*

*L'assicurazione non è comunque operante - per nessuna delle garanzie prestate - per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici.*

*Sono altresì esclusi dall'assicurazione:*

- p) *i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;*
- q) *i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.*

*Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte.*

### **Art. 1.5 - Estensione territoriale**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'ex URSS.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

### **Art. 1.6 - Cumulo massimali RCT/RCO**

Qualora venga denunciato un sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO, la massima esposizione della Società sarà plafonata al massimale "per sinistro" indicato in polizza aumentato del 50% con il limite massimo di euro 4.000.000. Tale importo costituisce anche il massimo esborso della Società per ciascun periodo assicurativo annuo. Il massimale "per sinistro" indicato in polizza e il predetto massimale "per periodo assicurativo annuo" si intendono operanti anche per sinistri che interessino singolarmente le garanzie RCT e RCO.

### **Art. 1.7 - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

*I premi devono essere pagati all'agenzia di riferimento oppure alla Società.*

*Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24*

*del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.*

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (\*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario (\*\*) o postale (\*\*) intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (\*) dell'intermediario;
- per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, *salvo il buon fine degli addebiti stessi*, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; *alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive*;
- fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.

In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell'annualità.

In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;

- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.

*(\*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento ISVAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.*

*(\*\*) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.*

### **Art. 1.8 - Regolazione del premio**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e non;
- del volume di affari e degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione, verranno pagate dalla Società entro 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione mentre le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice di incasso.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

*Se nel termine di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la garanzia resta sospesa ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, rimanendo comunque salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto: il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva.*

*Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.*

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.

Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

### **Art. 1.9 - Proroga dell'assicurazione**

Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

### **Art. 1.10 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). *L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).*

### **Art. 1.11 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro**

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziale a norma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 1.12 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

*La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.*

#### **Art. 1.13 - Recesso in caso di sinistro**

*Dopo ogni sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente nel caso in cui stipuli il contratto in qualità di Consumatore (art. 3 del Codice del Consumo). In ogni caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.*

#### **Art. 1.14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

*Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).*

#### **Art. 1.15 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

#### **Art. 1.16 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 1.17 - Aggravamento del rischio**

*L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).*

#### **Art. 1.18 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 1.19 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### **Art. 1.20 - Foro competente**

Per le controversie relative al contratto il Foro competente, è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.



Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

**Art. 1.21 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## OMNIA - CONDIZIONI PARTICOLARI – DESCRIZIONE DEL RISCHIO

### RC FABBRICATI NON CONDOTTI DAL CONTRAENTE/ASSICURATO E NON DESTINATI AD ABITAZIONE

#### Premessa

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato della qualità di:

proprietario dei Fabbricati descritti in polizza e relativi impianti fissi, adibiti esclusivamente a uffici, depositi commerciali, negozi o imprese industriali, e condotti da soggetti diversi dall'Assicurato stesso.

#### Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La lettera **a)** dell'Art. 1.1 - **Assicurazione R.C.T.** delle Condizioni Generali di Assicurazione è integrato dal seguente testo:

la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà dei fabbricati indicati in premessa.

La copertura assicurativa comprende i danni derivanti dai lavori di straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.lgs 81/08 sempreché:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.lgs 81/08;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiori al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D.lgs del 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvato.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la garanzia opererà limitatamente alla quota di responsabilità riferibile all'Assicurato stesso.

Ad integrazione dell'Art. 1.1 - **Oggetto dell'assicurazione** lettera **b)** delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che la garanzia RCO è prestata per i soli dipendenti del Contraente impiegati nella custodia e/o sorveglianza della Proprietà assicurata.

#### Art. 2.2 - Rischi esclusi dall'assicurazione

*Ad integrazione dell'Art. 1.3 – **Rischi esclusi dall'assicurazione** dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:*

- da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;*
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali.*

#### Art. 2.3 - Spargimenti acqua e/o rigurgiti fogne conseguenti a rotture accidentali

*Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogne la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 200,00 per sinistro.*

**Art. 2.4 - Ulteriori garanzie prestate**

Ferme restando:

- le esclusioni di cui all'**Art. 1.3 - Rischi esclusi dall'assicurazione** delle Condizioni Generali di Assicurazione
- l'esclusione dei danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato prevista dall'**Art. 1.4 - Rischi assicurabili solo con clausola speciale lett. b)** delle Condizioni Generali di Assicurazione le altre esclusioni contenute in tale articolo
- le esclusioni di cui al precedente **Art. 2.2 Rischi esclusi dall'assicurazione** della presente Sezione

la garanzia comprende i danni a cose di terzi contenute nei fabbricati assicurati, essendo inclusi nel novero dei terzi i conduttori dei fabbricati stessi.

Sono da intendersi compresi – a parziale deroga dell' **Art. 1.4 - Rischi assicurabili solo con clausola speciale lett. I)** delle Condizioni Generali di Assicurazione, gli eventuali danni da interruzione e/o sospensione di attività, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza che riguardino danneggiamenti a cose di terzi contenute nei fabbricati assicurati.

*Per le garanzie di cui al presente articolo opera uno scoperto del 10% per sinistro col minimo di Euro 1.500,00, ed un massimo risarcimento di Euro 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e sarà da intendersi compreso in tale sottolimito anche l'eventuale danno da interruzione/sospensione di cui al precedente capoverso.*

**Art. 2.5 - Estensione territoriale**

*A parziale deroga di quanto previsto dall'**Art. 1.5 – Estensione territoriale** delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia di cui alla presente Sezione opera per i sinistri che avvengono nel territorio dello Stato Italiano.*

**Pagina lasciata intenzionalmente in bianco**

---

Generali Italia S.p.A - Sede legale: Mogliano Veneto(TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 [www.generali.it](http://www.generali.it) - Fax: 04142909; email: [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com);  
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: [generalitalia@pec.generaligroup.com](mailto:generalitalia@pec.generaligroup.com).  
Società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente  
al Gruppo Generali, iscritto al n.026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.